

Allegato =B= al numero di Repertorio 36.833/18.548

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **"PER VINCERE DOMANI E.T.S."**; assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale, ed ha sede in Sassuolo.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione **"PER VINCERE DOMANI E.T.S."** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro e prevede l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali marginali o da altre forme di autofinanziamento, al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, essa è autonoma, indipendente, apartitica ed è strutturata secondo i principi della rappresentatività; non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi

	scopi di lucro.	
	I soci prestano in modo personale, spontaneo e gratuito la loro opera per il raggiun-	
	gimento degli scopi di cui all'art. 4 (quattro) del presente statuto.	
	I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli al-	
	tri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.	
	L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi ana-	
	loghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata della Associazione è illimitata.	
	ART. 4 - SCOPI	
	L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai	
	sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle	
	prestazioni dei volontari associati finalizzate a:	
	1) attività di sostegno ai malati oncologici;	
	2) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-	
	denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse ge-	
	nerale;	
	3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 mar-	
	zo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.	

	In particolare l'associazione si propone di:	
	-sostenere e contribuire alla crescita dell'assistenza oncologica con prevalenza nel	
	territorio facente capo all'attuale presidio ospedaliero Sud dell'Unità Sanitaria Loca-	
	le di Modena.	
	Segnatamente attraverso:	
	- il supporto psicologico ai malati oncologici e ai loro familiari;	
	- il finanziamento di borse di studio finalizzate all'utilizzo di personale medico in	
	campo oncologico impiegato presso la struttura sanitaria e/o rivolte al potenziamen-	
	to, alla formazione, all'aggiornamento professionale del personale sanitario comun-	
	que operante a favore dei malati oncologici nell'ambito della struttura ospedaliera	
	del presidio dell'Unità Sanitaria Locale di Modena;	
	- l'acquisto di apparecchiature medicali, farmaci e quant'altro utilizzato nell'assisten-	
	za ospedaliera ed extra-ospedaliera dei malati oncologici.	
	L'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti del-	
	la legislazione tributaria, al fine di conservare la qualificazione di E.T.S..	
	Nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associazione potrà a-	
	gire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di me-	
	glio sostenere e contribuire alla crescita dell'assistenza oncologica.	
	L'Associazione può acquistare, vendere, ricevere in donazione o eredità, locare,	
	permutare beni mobili e immobili, possedere od esercitare a qualsiasi titolo ogni di-	
	ritto reale od obbligatorio su immobili o mobili in genere e compiere, in generale tut-	
	ti gli atti necessari o utili al conseguimento delle sue finalità: il tutto sempre nei limiti	
	e con i controlli previsti nel presente Statuto delle leggi.	
	Nello specifico l'associazione si pone l'obiettivo di:	
	1. assistere le persone di qualsivoglia nazionalità affetti da patologie oncologiche;	

	2. sostenere le famiglie indigenti dei bambini di cui al punto precedente offrendo lo-	
	ro il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di cure mediche, tera-	
	pie e interventi chirurgici;	
	3. favorire il progresso medico per il trattamento di patologie oncologiche.	
	In particolare l'associazione, per il raggiungimento degli scopi suddetti, potrà:	
	a) organizzare e coordinare corsi e meeting anche scientifici, diretti a pazienti, me-	
	dici, infermieri e personale tecnico-sanitario anche provenienti da paesi in via di svi-	
	luppo che vengono formati nei loro paesi o in Italia;	
	b) acquistare apparecchiature e materiali tecnici da offrire gratuitamente a centri	
	medici e strutture ospedaliere per il trattamento delle patologie oncologiche;	
	c) raccogliere fondi per sostenere le spese organizzative di équipe mediche che si	
	recheranno presso centri medici per effettuare interventi e realizzare programmi di-	
	dattici in cooperazione scientifica nell'ambito oncologico;	
	d) per i genitori dei bambini ricoverati per interventi chirurgici oncologici infantili è	
	previsto il sostentamento in denaro per la permanenza in Italia. In caso di decesso	
	dei bambini è previsto un contributo per il ritorno nel paese di origine del defunto e	
	dei suoi cari;	
	e) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle	
	materie mediche. Le suddette borse saranno assegnate a persone di modesta con-	
	dizione economica, o provenienti da paesi in via di sviluppo, in base a titoli scolasti-	
	ci ed accademici posseduti, ai titoli scientifici eventualmente acquisiti ed al lavoro	
	di ricerca già svolto.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di ter-	
	zi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o	
	delle persone aderenti agli enti associati.	

	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, atti-	
	ività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere secondario	
	e strumentale rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.	
	6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.	
	L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il	
	pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 5 - ORGANICO	
	Le attività sono realizzate con l'apporto prevalente e determinante di volontari	
	dell'associazione.	
	L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di la-	
	voro autonomo nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funziona-	
	mento dell'associazione o per qualificare e specializzare l'attività svolta.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con	
	l'associazione. L'opera dei volontari è gratuita e ad essi potranno essere rimborsa-	
	te solo le spese sostenute per l'attività svolta.	
	TITOLO II - SOCI	
	ART. 6 - SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in	
	particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori in	
	cui opera l'associazione o che comunque possano collaborare al raggiungimento	
	dei fini sociali con la propria attività.	
	L'Associazione è comunque aperta a tutti coloro che vi siano interessati e che si im-	

	pegnino a perseguirne gli scopi.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di dirit-	
	ti o a termine.	
	ART. 7 - AMMISSIONE	
	La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio	
	Direttivo, il quale è competente a decidere, in via esclusiva e in relazione ai requisiti	
	del richiedente, sulla accettazione o sulla reiezione della domanda stessa, con	
	obbligo di motivare l'eventuale rifiuto di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda è possibile entro 60 (sessanta) giorni proporre im-	
	pugnazione di fronte all'assemblea dei soci, che si pronuncia nella prima seduta uti-	
	le.	
	ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli a-	
	derenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai	
	suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.	
	I soci hanno diritto a:	
	- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;	
	- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il di-	
	ritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali	
	rappresentanti o mandatarî;	
	- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato de-	
	ve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il	
	termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è eserci-	

	tata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Con-	
	siglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adotta-	
	re un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri so-	
	ciali.	
	I soci sono obbligati a:	
	- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi associativi;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli	
	scopi e le regole dell'Associazione;	
	- versare la quota associativa se stabilita;	
	- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi	
	statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.	
	ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualifica di socio non è trasmissibile.	
	La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:	
	a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima del-	
	lo scadere dell'anno;	
	b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai qua-	
	li è avvenuta l'ammissione;	
	c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati gravi motivi	
	di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente sta-	
	tuto o per altri motivi che comportino indegnità;	
	d) per mancata partecipazione all'assemblea annuale dell'associazione e alle	

	sue attività per due anni.	
	In tutti i casi di cui sopra la persona interessata sarà avvertita delle contestazioni	
	che le vengono mosse tramite lettera ed essa potrà presentare le sue osservazioni	
	al Consiglio Direttivo entro un termine stabilito in 30 (trenta) giorni dall'avvertimento	
	e, in caso di esclusione, appellare la decisione di fronte all'assemblea plenaria.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative	
	versate.	
	Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	ART. 10 - SOSTENITORI	
	Sono sostenitori dell'associazione tutti coloro che apportano un contributo economi-	
	co allo sviluppo delle attività dell'associazione stessa in quanto ne condividono le fi-	
	nalità e gli scopi.	
	<u>TITOLO III - FINANZE E PATRIMONIO</u>	
	ART. 11 - FONDO COMUNE	
	Il fondo comune è costituito da:	
	a) contributi volontari degli aderenti;	
	b) contributi di privati, persone giuridiche, enti pubblici, enti privati, associazioni, cir-	
	coli ed altri soggetti;	
	c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	d) contributi di organismi internazionali;	
	e) donazioni e lasciti testamentari;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;	
	h) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea degli associati in rela-	

	zione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilan-	
	cio ordinario;	
	i) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che concorra ad incre-	
	mentare l'attivo dell'Associazione.	
	Il patrimonio dell'Associazione -comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed	
	altre entrate comunque denominate- è utilizzato per lo svolgimento delle attività sta-	
	tutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale.	
	Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazio-	
	ne né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	Terzo Settore.	
	È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fon-	
	di, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione	
	o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività i-	
	stituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	Gli esercizi finanziari della Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà	
	alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assem-	
	blea Plenaria; da tale bilancio dovranno risultare i beni ed i contributi o i lasciti rice-	
	vuti dall'Associazione.	
	Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assie-	

	me alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.	
	I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative nor-	
	me di attuazione.	
	Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo dell'Associazione documen-	
	ta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 del Co-	
	dice del Terzo Settore.	
	TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi della Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- L'organo di controllo (eventuale).	
	Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione, salvo il rim-	
	borso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o	
	limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	Le cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34	
	comma 2 del Codice del Terzo Settore.	
	Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in	
	collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i parteci-	
	panti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo	
	svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine	
	del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o	

	la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.	
	E' consentito, inoltre, il voto elettronico o per corrispondenza.	
	ART. 14 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione.	
	Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno,	
	entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e,	
	eventualmente, di quello preventivo.	
	L'Assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità, su ri-	
	chiesta motivata del Presidente del Consiglio Direttivo e anche su domanda pari-	
	menti motivata e controfirmata da almeno un decimo degli Associati.	
	La convocazione è fatta alternativamente mediante:	
	- raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima	
	della data fissata per la riunione;	
	- comunicazione via fax o e-mail da inviarsi almeno otto giorni prima della	
	data fissata per la riunione.	
	L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il	
	giorno, l'ora e il luogo della riunione, in prima ed in seconda convocazione.	
	L'Assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi nello stesso giorno della	
	prima, ma a distanza di almeno 1 (uno) giorno.	
	L'Assemblea Plenaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti, o	
	rappresentati, almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione è vali-	
	da qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati.	
	Gli associati possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altri associati non am-	
	ministratori, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della Associazione.	
	Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.	

	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in ogni caso, a maggioranza dei voti	
	degli aventi diritto.	
	L'elezione delle cariche dell'Associazione viene deliberata a maggioranza relativa	
	dei presenti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro re-	
	sponsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	L'Assemblea Plenaria:	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;	
	- determina l'entità dell'eventuale quota associativa annuale;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- si esprime in seconda istanza sull'esclusione dei soci dall'Associazione;	
	- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove a-	
	zione nei loro confronti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o propo-	
	sto dall'Organo Direttivo;	
	- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformatio-	
	ne, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione	
	il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione oc-	

	corre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti	
	dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio oc-	
	corre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza	
	dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea stessa elegge il proprio	
	Presidente.	
	L'Assemblea nomina un Segretario.	
	Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre	
	o più membri, in numero dispari, nominati tra gli associati secondo le determinazio-	
	ni della Assemblea Plenaria che procede alla elezione.	
	L'Assemblea plenaria elabora le modalità pratiche per la votazione, che consenta-	
	no il rispetto della democraticità della struttura.	
	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:	
	a) il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi	
	e in giudizio, la firma sociale e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) nel caso sia ritenuto necessario, uno o più Vice Presidenti, che coadiuvano il	
	Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;	
	c) il Tesoriere, che sovrintende alla contabilità della Associazione.	
	Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi eventualmente vacanti nel corso	

	del mandato, saranno chiamati coloro che nella precedente elezione abbiano ripor-	
	tato il maggior numero di voti fra i non eletti: costoro resteranno in carica fino allo	
	scadere del mandato conferito al Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione necessari per la gestione della Associazione, che non siano per legge o	
	per Statuto riservati all'Assemblea degli Associati.	
	A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	a) deliberare sulle questioni, riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione	
	delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziati-	
	ve del caso;	
	b) predisporre i bilanci consuntivi e gli eventuali preventivi da sottoporre all'Assem-	
	blea secondo le proposte della Presidenza;	
	c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordina-	
	ria amministrazione;	
	d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;	
	e) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per	
	accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli	
	opportuni provvedimenti in caso contrario;	
	f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;	
	g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;	
	h) deliberare sull'adesione e sulla partecipazione dell'Associazione ad enti ed istitu-	
	zioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, desi-	
	gnandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collabora-	
	zione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, compo-	

	ste da soci e non soci.	
	Il Consiglio direttivo può avvalersi inoltre della collaborazione di più comitati, nomi-	
	nati dal Consiglio stesso, composti da soci e non soci, con compiti di approfondi-	
	mento di singole tematiche.	
	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, preferibilmente una volta ogni	
	trimestre, e comunque ogni qualvolta vi siano argomenti da trattare, mediante avvi-	
	so scritto, recante l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, da in-	
	viarsi via fax, e/o mail almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Potrà essere convocato anche su richiesta, con indicazione delle materie da tratta-	
	re, di almeno un terzo dei suoi membri.	
	Saranno comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche non formalmen-	
	te convocate come sopra prescritto, qualora vi assistano tutti i Consiglieri.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza	
	dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti con la presenza effetti-	
	va di almeno la maggioranza dei suoi membri; il caso di parità comporta la reie-	
	zione della proposta.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il verbale da sottoscrivere dal	
	Presidente e dal Segretario della Riunione.	
	Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre norme regolamentari, amministrati-	
	ve, organizzative a complemento ed integrazione del presente statuto.	
	ART. 16 - PRESIDENTE	
	Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi	
	ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Asso-	
	ciatione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.	

	Il potere di rappresentanza del Presidente è generale, le limitazioni di tale potere	
	non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i	
	terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via tran-	
	sitoria o permanente, ciò nei limiti consentiti dalla legge.	
	ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo, che può essere anche monocratico, è nominato dall'Assem-	
	blea al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa di settore o, qualora ritenuto	
	opportuno, dall'Assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civi-	
	le, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codi-	
	ce Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti	
	da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un sog-	
	getto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componen-	
	te sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita	
	inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in con-	
	formità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	

	raggio svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-	
	che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiede-	
	re agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determina-	
	ti affari.	
	<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</u>	
	ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato con il voto favorevole di almeno i	
	tre quarti degli Associati, dall'Assemblea Plenaria, la quale provvederà, contestual-	
	mente e con la medesima maggioranza, alla nomina di uno o più Liquidatori deter-	
	minandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla legge, e det-	
	terà le norme per la devoluzione delle eventuali attività, previo parere positivo	
	dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva desti-	
	nazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto	
	dal D.Lgs. 117/2017 ed in particolare in favore di Associazioni aventi finalità analo-	
	ghe, che si occupano di volontariato in chirurgia plastica ricostruttiva nei paesi in	
	via di sviluppo.	
	ART. 19 - CONCLUSIONI	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento	
	alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi speciali in	
	materia.	
	F.to Carlo Rovatti - Antonio Nicolini notaio - sigillo.	

Io sottoscritto Dott. ANTONIO NICOLINI, Notaio in Sassuolo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del D. L.gs 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to ANTONIO NICOLINI - Notaio - Digitale

ESENTE DA BOLLO